

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1406

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

e col **Ministro della difesa**

(FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1993

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Protocollo	»	5
Traduzione non ufficiale	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'adesione della Grecia alla Unione dell'Europa occidentale (UEO) si inserisce nel processo di integrazione europea così come delineato dalle decisioni adottate a Maastricht il 7 febbraio 1992. In tale occasione è stato infatti convenuto che la costruzione di una Europa integrata dovrà comprendere la realizzazione di una politica di difesa comune in seno all'Unione europea, che potrà condurre ad una difesa comune compatibile con quella dell'Alleanza atlantica. Lo strumento per raggiungere tale obiettivo veniva identificato nell'Unione dell'Europa occidentale, il cui ruolo si decideva dovesse venire rafforzato, anche sotto il profilo operativo.

A seguito dell'assunzione di tali impegni, con la Dichiarazione di Petersberg del 19 giugno 1992, la UEO prevedeva l'allargamento dell'organizzazione ai Paesi europei della CEE e dell'Alleanza atlantica. Il 30 giugno 1992, la Presidenza tedesca della UEO inoltrava alla Grecia, all'Irlanda ed alla Danimarca (membri della CEE) l'invito a fare parte della UEO quali membri a pieno titolo ovvero in qualità di osservatori, mentre per la Turchia, l'Islanda e la Norvegia si prevedeva uno *status* di membri associati.

Al momento dell'assunzione della Presidenza, il 1° luglio 1992, l'Italia poneva quindi la realizzazione dell'allargamento quale uno degli obiettivi principali da perseguire.

Il processo negoziale, iniziato il 16 luglio, è stato portato a termine il 20 novembre (più di un mese prima della prevista scadenza del 31 dicembre 1992) quando alla riunione del Consiglio ministeriale di Roma sono stati firmati il Protocollo di adesione della Grecia e il Protocollo di associazione dell'Islanda, della Norvegia e della Turchia ed è stata adottata la Dichiarazione sullo *status* di osservatore della Danimarca e dell'Irlanda.

Il raggiungimento di tale risultato rappresenta un passo essenziale nell'avanzamento verso l'Unione europea e nell'ambito della creazione di una nuova architettura della sicurezza europea in cui la UEO possa sviluppare le sue potenzialità anche quale pilastro europeo della NATO.

Da parte italiana si è particolarmente soddisfatti che la Grecia, pienamente impegnata nel processo di integrazione europea e membro dell'Alleanza atlantica, abbia deciso di fare parte della UEO quale membro a pieno titolo. Il suo apporto potrà infatti costituire un contributo significativo nella realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è prefissato e cioè l'edificazione dell'Unione europea e lo sviluppo della UEO quale sua componente di difesa e come mezzo per rinforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, nel contesto della definizione di una nuova architettura di sicurezza europea, resa tanto più necessaria dalle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nelle condizioni politiche del nostro continente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione della Repubblica ellenica all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), con annesso, fatto a Roma il 20 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo III del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLE D'ADHESION DE
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
A L'UNION DE L'EUROPE
OCCIDENTALE
ACCOMPAGNE D'UNE ANNEXE

Les Hautes Parties Contractantes du Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et par les autres Protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après dénommé "le Traité", d'une part,

et la République hellénique d'autre part,

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs pays et conformément à l'engagement de former une Union européenne pris à Maastricht le 7 février 1992 dans le Traité sur l'Union européenne;

Convaincues que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne comportera pas le développement d'une identité européenne de sécurité et de défense;

Résolues à renforcer le rôle de l'UEO dans la perspective à terme d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire le moment venu à une défense commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique;

Notant que la République hellénique, qui est pleinement engagée dans la construction européenne et est membre de l'Alliance atlantique, a officiellement déclaré qu'elle était prête à adhérer au Traité;

Constatant que la République hellénique accepte les accords, décisions et règlements adoptés conformément aux dispositions du Traité et des Déclarations

adoptées à partir de celle de Rome du 27 octobre 1984;

Constatant que la République hellénique s'engage à développer l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, conformément à l'engagement pris le 10 décembre 1991 dans la Déclaration sur le rôle de l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, jointe au Traité sur l'Union européenne, et accepte dans son intégralité la Déclaration de Petersberg, notamment sa Partie III, publiée le 19 juin 1992;

Rappelant l'invitation adressée le 30 juin 1992 par le Ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Président en exercice du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, à la République hellénique à entamer des

discussions en vue de son adhésion éventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Prenant note de l'invitation adhésive au Traité adressée à la République hellénique le 2 novembre 1992;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale à la République hellénique constitue une étape significative dans le développement de l'identité européenne de sécurité et de défense;

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE I

Par le présent Protocole, la République hellénique adhère au Traité.

ARTICLE II

Par son adhésion au Traité, la République hellénique devient partie aux Accords conclus entre les Etats membres dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.

ARTICLE III

Chacun des Etats signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le Gouvernement belge informera les Etats signataires de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Rome, le vingt novembre 1992, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires.

ANNEXE

ACCORDS CONCLUS ENTRE
LES ETATS MEMBRES
EN APPLICATION DU TRAITE

1. Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.
2. Accord conclu en exécution de l'Article V du Protocole N° II au Traité, signé à Paris le 14 décembre 1957.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
ACCOMPAGNATO DA UN ANNESSO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e dagli altri Protocolli ed annessi che ne fanno parte integrante, in appresso denominato "Il Trattato", da una parte,

e la Repubblica ellenica d'altra parte,

Ribadendo il destino comune che vincola i loro paesi ed in conformità con l'impegno di formare un'Unione europea, contratto a Maastricht il 7 febbraio 1992 nel Trattato sull'Unione europea;

Convinte che la costruzione di un'Europa integrata rimarrà incompleta fintantoché non comporta lo sviluppo di una identità europea di sicurezza e di difesa;

Risolute a rafforzare il ruolo dell'UEO, in una prospettiva a lungo termine di una politica di difesa comune in seno all'Unione europea, che potrebbe col tempo condurre ad una difesa comune compatibile con quella dell'Alleanza Atlantica;

Notando che la Repubblica ellenica che é impegnata appieno nel processo di costruzione europea ed é membro dell'Alleanza atlantica, ha ufficialmente dichiarato che era pronta ad aderire al Trattato;

Prendendo atto del fatto che la Repubblica ellenica accetta gli accordi, le decisioni ed i regolamenti adottati secondo le disposizioni del Trattato e delle Dichiarazioni adottate, in primo luogo quella di Roma del 27 ottobre 1984;

Prendendo atto del fatto che la Repubblica ellenica s'impegna a sviluppare l'UEO come componente di difesa dell'Unione europea e come mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, in conformità con l'impegno adottato il 10 dicembre 1991 nella Dichiarazione sul ruolo dell'UEO e sui suoi rapporti con l'Unione europea e con l'Alleanza Atlantica, allegata al Trattato sull'Unione Europea, e che accetta nella sua integralità la Dichiarazione di Petesberg, in particolare la Parte III, pubblicata il 19 giugno 1992;

Ricordando l'invito indirizzato alla Repubblica ellenica il 30 giugno 1992 dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania, Presidente in carica del Consiglio dell'Europa Occidentale, per iniziare un dibattito in vista della eventuale adesione della Repubblica ellenica al Trattato;

Prendendo atto della soddisfacente conclusione delle discussioni che hanno seguito a tale invito;

Prendendo nota dell'invito ad aderire al Trattato, indirizzato alla Repubblica ellenica il 20 novembre 1992;

Considerando che l'allargamento dell'Unione dell'Europa occidentale alla Repubblica ellenica rappresenta una tappa significativa nello sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa;

Hanno convenuto quanto segue;

Articolo I

Con il presente Protocollo, la Repubblica ellenica aderisce al Trattato.

Articolo II

Con la sua adesione al Trattato, la Repubblica ellenica diviene Parte agli Accordi stipulati tra gli Stati membri ed enumerati in un annesso al presente Protocollo.

Articolo III

Ciascuno degli Stati firmatari notificherà al Governo belga l'accettazione, l'approvazione o la ratifica del presente Protocollo, che entrerà in vigore il giorno in cui sarà stata ricevuta l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informerà gli Stati firmatari di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il venti novembre 1992, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarrà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunicherà copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari.

(Seguono firme).

ANNESSO

ACCORDI CONCLUSI TRA GLI STATI MEMBRI
IN ATTUAZIONE DEL TRATTATO

1. Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Parigi l'11 maggio 1955.

2. Accordo concluso in esecuzione dell'Articolo V del Protocollo N. II al Trattato, firmato a Parigi il 14 dicembre 1957.